

SPORT - Turbativa nello svolgimento di competizioni agonistiche – Scavalco e invasione di campo – Condotta posta in essere a partita terminata - Reato previsto dall'art. 6 bis, comma 2, L. 401/1989 - Configurabilità - Ragioni.

Con sentenza depositata il 17 novembre 2014 la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che il reato di scavalco ed invasione di campo in occasione delle competizioni sportive, previsto dall'art. 6 bis, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato anche quando la condotta illecita sia stata realizzata nello spazio temporale immediatamente successivo al fischio finale da parte del direttore di gara, essendo anche in tale fase della manifestazione sportiva vietato l'ingresso ai non addetti nell'area di gioco.

Testo Completo:

Sentenza n. 47258 del 28 febbraio depositata il 17 novembre 2014
Udienza camerale del 19 giugno 2014

(Terza Sezione Penale, Presidente A. Teresi, Relatore R. Grillo).